

N.9-1/ 2022

Oggetto: domanda di apertura della procedura di concordato preventivo.

Parte:

TRIBUNALE CIVILE DI LUCCA
Sezione Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza

Il Tribunale civile di Lucca, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - dott. Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente |
| - dott. Carmine Capozzi | Giudice relatore |
| - dott. Giacomo Lucente | Giudice |

letta domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, depositata nel termine concesso ex art.44, co.1 lett.a) CCII da _____ (codice fiscale, p.iva e numero di iscrizione al Registro Imprese _____, con sede legale in _____,

esaminata la documentazione prodotta a corredo della domanda;

visto il parere reso dal commissario giudiziale ai sensi dell'art.47, co.1 CCII;

premesse:

- a. che la società ricorrente ha depositato un piano di concordato in continuità aziendale diretta che prevede, con un orizzonte temporale di n.60 mesi: i) la prosecuzione dell'attività di impresa ex artt. 84, co. 2°, 6° nonché 87 lett. f) CCII, con ricapitalizzazione del capitale sociale, allo stato interamente perduto, subordinatamente all'omologa definitiva del presente concordato preventivo, per effetto delle sopravvenienze attive generate ai sensi dell'art. 117, co. 1, CCII e degli apporti finanziari del socio; ii) la dismissione del complesso edilizio sito in _____ per una superficie di mq _____ ritenuto non più funzionale a detta continuità;
- b. che la proposta fatta ai creditori prevede, alla stregua dei principi di cui alla Absolute Priority Rule (nel prosieguo anche "APR"):
 1. l'integrale pagamento di tutti i creditori prededuttivi e dei privilegiati generali ex art. 2751-bis n. 1 c.c. con cui è cessato il rapporto di lavoro dipendente, che verranno pagati, ex art. 109, co. 5, CCII entro e non oltre 30 gg. dall'omologa, per l'importo di € 166.466,72 ;
 2. il pagamento integrale degli altri creditori privilegiati ante primo grado ex art. 2751-bis c.c., suddivisi in apposite classi di creditori interessati:

- Classe I, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c. che proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente senza soluzione di continuità: € 725.519,62;
 - Classe II, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 2 c.c., per € 46.489,99, oltre la quota parte del 25% del compenso dei professionisti “funzionali” per € 81.380,00, per complessivi € 127.869,99;
 - Classe III, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 5 c.c., per complessivi € 42.830,92;
- c. che la proposta prevede il pagamento degli altri creditori, interessati dalla domanda e soddisfatti anche sul valore eccedente quello di liquidazione alla stregua dei canoni distributivi della Relative Priority Rule (nel prosieguo anche “RPR”), mediante suddivisione in altre sei classi votanti:
- Classe IV, composta dai Creditori bancari per finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. “Sostegni” 73/2021)6, privilegiati ex art. 9 c. 5 del D.Lgs. 123/1998 e art. 8-bis co. 3 L. 33/20157, per l'importo di complessivi € 2.549.905,53, soddisfatti principalmente secondo i canoni dell'APR, ai quali, verrà devoluto il retratto residuo della massa mobiliare destinato ad essere consumato per intero con l'attribuzione alla classe IV, senza esaurire tuttavia il credito che le compete: a tale classe sarà destinato, in aggiunta, anche il retratto della massa immobiliare (immobile di _____, al netto dell'incidenza delle spese di giustizia) prudenzialmente stimato in € 800.000,00; la parte assegnata sulla base della APR è quantificata in € 905.094,00. Il residuo (assegnato sulla base del RPR) viene degradato e remunerato al 19% [recte, 20%], pari ad € 422.345,64.
 - Classe V, composta dai Creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII (per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. - INPS e INAIL – per € 117.373,11; per tributi Irpef, IVA, Ires ed altro ex art. 2752 co. 1 e 3 e 2758 co. 1 c.c. – Agenzia delle Entrate, nonché per gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs. 112/998 - Agenzia delle Entrate Riscossione per € 529.336,53), ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 19% del credito complessivamente vantato (credito pari ad € 638.006,36, al 19% soddisfatto per € 121.221,21);
 - Classe VI, composta dai Creditori concedenti -
 - che proseguiranno il rapporto commerciale senza soluzione di continuità e sino alla scadenza, che, in ragione della riserva di proprietà che connota detto rapporto, vengono integralmente soddisfatti in relazione ai beni garantiti dal patto di riservato dominio e, con una percentuale pari al 13% per la parte di credito di € 989.386,57, non assistita da medesima garanzia, quindi per € 128.620,25;
 - Classe VII, composta dai creditori chirografari cd. sottosoglia, ovvero sia le imprese minori ex art. 2, lett. d), CCII e dai relativi crediti degradati per l'incapienza del privilegio iva di rivalsa ex art. 2758 co. 2 c.c.10, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 13% a fronte d'un credito complessivo di € 7.761,62 e quindi per € 1.009,01;
 - Classe VIII, composta dai fornitori chirografari e dai relativi crediti degradati per l'incapienza del privilegio iva di rivalsa ex art. 2758 co. 2 c.c. ai quali viene

assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 9% del credito complessivamente vantato pari ad € 339.478,54 e quindi per € 30.553,07;

- Classe IX, composta da creditori chirografari bancari non assistiti da garanzia statale e/o rilasciata da terzi, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 6,5% a fronte d'un credito complessivo di € 1.324.825,00 e quindi per € 86.113,63;

considerato che l'art.87, co.1 lett.c) richiede che il piano contenga: "il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione"; che nel caso in esame il piano indica il valore di liquidazione in euro 3.512.029, di cui euro 800.000,00 per l'immobile di oggetto di dismissione ed euro 2.712.028,66 per la componente mobiliare; che nel piano non sono indicati i criteri usati per la determinazione del valore di liquidazione, essendo presente unicamente un prospetto contabile: tuttavia, per come si perviene al risultato finale, può ritenersi che la valutazione sia stato di tipo atomistico, cioè come valutazione dei singoli beni e non del complesso aziendale nel suo complesso; che tale conclusione trova conforto anche nell'attestazione del professionista indipendente che ha proceduto alla verifica dei dati aziendali e alle attestazioni previste dalle norme di riferimento (84, co.5; 87, co.3; 88, co.1 CCII);

osservato che nella disciplina del CCII la corretta individuazione del valore di liquidazione rileva per una serie di fini: (i) in caso di continuità aziendale, per verificare che ciascun creditore riceva un trattamento non peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale; (ii) per individuare, sempre in questa prospettiva, il valore eccedente quello di liquidazione che può essere distribuito con la RPR; che, invece, il valore di liquidazione dei singoli beni, al netto delle spese di liquidazione specifiche e di una quota di quelle generali (84, co.5 e 88 CCII), rileva per stabilire il corretto trattamento riservato ai creditori prelazionari;

osservato ancora che il CCII non definisce il valore di liquidazione del patrimonio né individua i criteri di determinazione dello stesso; che, tuttavia, in caso di liquidazione giudiziale, un criterio è fissato dall'art.214 CCII, il quale stabilisce che la "*liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione*"; che, in altre parole, in caso di liquidazione giudiziale, la vendita atomistica dei beni in tanto è possibile in quanto la vendita dell'azienda, di suoi rami o di rapporti giuridici in blocco, non sia possibile o non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori; che, recuperando tale criterio nella diversa sede del concordato preventivo proposto in continuità aziendale (e quindi sull'assunto che la continuità sia possibile e utile per i creditori), deve ritenersi che il valore di liquidazione vada individuato, anzitutto, come valore di cessione dell'azienda o di singoli rami (ad esempio, nel caso di specie, il ramo service e il ramo vendita autovetture), o in alternativa vadano spiegate in maniera analitica e completa le ragioni dell'impossibilità di cedere l'azienda nel suo complesso o per singoli rami; che tali indicazioni mancano nel piano in esame o sono del tutto insufficienti;

osservato, ancora, che non è dato individuare nella domanda e nel piano “le iniziative” che la ricorrente intende adottare nel caso di scostamento “dagli obiettivi pianificati” (art.87, co.1, lett.1);

considerato, infine, che nel proprio parere (pagg.7-8) il commissario ha individuato alcune criticità che è bene chiarire e superare in vista dei successivi passaggi procedurali;

P.Q.M.

visto l’art.47, co.4 CCII, assegna al debitore termine di giorni quindici, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, per integrare il piano sui punti indicati e fornire i richiesti chiarimenti.

Lucca, 20/01/2023.

Il Presidente
Giulio Lino Maria Giuntoli